

**Piano di riordino delle terre di uso civico
Ex Comune di Crespano del Grappa
L.R. 22.07.1994 N. 31 ART. 4**

ALLEGATO 01

**Sentenza del Commissario Dott. Alfredo Antonini nella
causa tra l'Amministrazione comunale e gli abitanti di
Crespano del Grappa (30.12.1943)**

Perito Istruttore: Dott. Forestale Giorgio Balzan

IN NOME DELLA LEGGE

IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVILI NELLA VENEZIA GIULIA E NELL'ALTO VENETO, con sede in TRIESTE, Comm. Alfredo Antonini, Consigliere di Corte di Cassazione, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa tra
il Comune di Crespano del Grappa in persona del suo Podestà Geo. Antonio Rigo; rappresentato e difeso dall'Avv. e Proc. Giuseppe Maria Rossi di Possagno in forza di mandato 24 luglio 1941, n° di repertorio 17986, per Mr. Roberto Chiavacci, debitamente legalizzato nella firma il giorno successivo dal Pretore di Asolo;

E

gli abitanti del Comune di Crespano del Grappa; rappresentati dal Commissario Prefettizio Sig. Giovanni Vido; non comparso.

All'udienza del 23 luglio 1942 per il Comune di Crespano del Grappa vennero prese le seguenti conclusioni:

In via principale

1) Dichiarare che i beni tutti posseduti dal Comune di Crespano non rientrano fra i beni dema-

niali contemplati nell'art. 1° legge 1927, e da considerarsi gravati dei diritti di uso civico a favore degli abitanti.

2) Rifondere le spese di causa.

In via subordinata

Cospeso il giudizio sul merito e sulle spese, concedere al Comune la prova per documenti e per testi sui seguenti fatti:

1) Che sui beni descritti in citazione non vi sono e non si ricorda che siano stati usati civici in esercizio, tanto meno dal 1800 in poi.

2) Che da tempo immemorabile il Comune possiede i detti beni quale assoluto e libero proprietario.

3) Che ogni abuso o danno ai terreni venne sempre punito dall'Autorità Giudiziarla con la classifica di furto sui beni del Comune.

4) Che detti beni sono stati sottoposti a vincolo forestale; che fu fatto regolare divieto alla popolazione di usarne comunque; e che nessuno ha inoltrato domande di diritti di uso.

5) Che il Comune vendette vari appezzamenti.

In via del tutto subordinata:

a) Dichiarare che i beni descritti al numero 7 ed i numeri mappali 20 e 235 del Foglio X sono patrimoniali comunali.

b) Stabilire a mezzo perito quali sono le opere che servono in fondo da assegnarsi ai frazionisti e contemporaneamente assegnarle agli stessi in manutenzione.

c) Assegnare al Comune, quale proprietario o comproprietario del suolo e fondo, quel compenso di diritto spettantegli (articolo 3), tenuto conto della liberalità fatta a suo favore dal Governo Austriaco con legge 1839; tenuto conto anco ra che la popolazione aveva il solo privilegio di uso di pascolo.

d) Stabilire a mezzo di perito i miglioramenti apportati dal Comune ai fondi.

e) Stabilire, sempre a mezzo di perito, quali sono le terre del Comune di Crespano ridotte a cultura agraria, e quali sono i beni posseduti dal Comune, per i quali vi è titolo civile di acquisto e che sono tutt'ora in possesso del Comune stesso.

Svolgimento del processo

Addì 29 gennaio 1927 il Podestà di Crespano del Grappa deliberò di vendere allo Stato, pel prezzo di L.210.000.00, ben Ha. 348.69.11 di terre comunali esistenti sulle pendici del monte Grappa, destinato ad essere rimboscato a cura

della Direzione Generale delle Foreste sia ai fini della sistemazione del corso del torrente Musone nel suo tratto primo sia, e soprattutto, per dare al predetto monte, sacro alla patria, un tanto austero e perenne, il solo addicentesi alla sua epica grandezza.

La deliberazione podestarile fu approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Treviso nella seduta del 21 febbraio di quell'anno, ma fu poi revocata da chi l'aveva presa, cosicchè le già iniziate trattative di vendita rimasero sospese.

Di esse ebbe notizia, addì 4 agosto 1928, questo Commissariato, attraverso una lettera del Ministero dell'Economia Nazionale, Direzione Generale dell'Agricoltura.

Richiestigli chiarimenti, il Comune di Crespano del Grappa, ebbe, con nota 1° settembre 1928, n°1741, ad inviare copia integrale della ripetuta deliberazione ed a dichiarare che sia i beni elencativi come da vendere sia i pochi altri ettari di terra (circa 30 di bosco a castagno e ceduo misto, siti in prossimità dell'abitato), che il Comune erasi riservati, erano stati al medesimo donati dalla Repubblica Veneta nel 1604.

Da tale circostanza fu desunto che si era in presenza di terre soggette all'applicazione della Legge 16 giugno 1927 n°1786. Fu, quindi, reso di ciò edotto il Podestà del Comune e fu nel contempo allo stesso chiesto un congruo deposito per le spese congiunte colle operazioni di riordinamento, da compiere ai sensi della citata legge.

Effettuato detto deposito, previa autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, come voluto dall'art. 1° R. Decreto 15 novembre 1925 n. 2150, si addivenne, con decreto 11 settembre 1931 n. 822, alla nomina, ai sensi dell'art. 26 comma 1° sovra citata Legge, di un istruttore, perito e delegato tecnico nella persona del Sig. Emilio Polo di Corso del Grappa, commettendo per intanto al nominato il compito di accertare con ogni esattezza quali fossero, delle terre in catasto intestate al Comune in parola, quelle cui era da attribuire natura demaniale.

Addì 16 febbraio 1933 il Polo presentò una sua relazione, che in data 15 stesso mese fu coi relativi allegati spedita al Comune perchè la prendesse in esame e facesse poi sapere se riconosceva che tutte le terre in catasto intestategli, eccezion fatta di quelle pervenutegli in forza di

un titolo di privato acquisto e delle altre già aventi la definitiva destinazione di servire all'uso pubblico (elencate ai punti 7° ed 8° della predetta relazione Polo) erano da considerare sotstanti all'applicazione della Legge 16 giugno 1917 n° 1766.

La risposta -data con lettera 30 giugno 1933 n° di Prot.500- fu che sulle terre in parola non venivano esercitati ed a memoria d'uomo non erano mai stati esercitati usi civici da parte della popolazione; che di quelle tra le dette terre, le quali risultavano in qualche modo utilizzabili, il Comune aveva sempre disposto da pieno ed esclusivo proprietario, o affittandole o vendendone i prodotti; che si ignorava se le terre, da esso ancora possedute, fossero proprio quelle le quali avevano formato oggetto della concessione della Repubblica Veneta, specie perchè di dette terre, in un certo momento, in esecuzione di un decreto del Senato, era stata decisa la vendita a beneficio dell'Erario; che il Podestà preferiva fosse ogni cosa giudiziariamente risolta, non intendendo assumersi la responsabilità di emettere la chiestagli dichiarazione di riconoscimento della demanialità delle terre in questione, dato che

la stessa avrebbe fatto perdere al Comune dei ce-
spiti annui fissi ed apportato, quindi, al suo bi-
lancio un serio pregiudizio.

A seguito della sopra riassunta risposta,
che faceva sorgere un contrasto d'interessi tra
il Comune di Crespino del Grappa ed i suoi abitan-
ti, il Prefetto della Provincia di Treviso, edot-
to di tale contrasto, provvide, con decreto 3 no-
vembre 1937 n° 27500 Biv.II, a nominare, a norma
degli art. 75 Reg.to 16 febbraio 1928 n°331, 59
cpv. I° e 105 T.U. 3 marzo 1934 n°383, un rappre-
sentante legale alla generalità degli abitanti in
parola nella persona di Vito Giovanni fu Fabiano
Sebastiano.

A siffatta nomina non tenne, però, subito
dietro l'instaurazione del procedimento contenzio-
so:

a) perchè il Podestà di Crespino del Grappa,
dopo un esposto 18 marzo 1938, che conferiva e
ribadiva quanto già scritto con la ricordata let-
tera 22 giugno 1935, con successiva lettera 17
aprile stesso anno, n° 1072, confessando che a
detto esposto erasi deciso al fine di guadagnar
tempo, manifestò l'intenzione di riconoscere
senz'altro, non appena eliminate alcune pratiche

interne, la natura demaniale dei beni Comunali.

b) perchè l'istruttore geog. Emilio Polo ebbe solo in data 23 luglio 1940 a presentare una relazione suppletiva, chiestagli fin dal 15 novembre 1937;

c) perchè, infine, il Superiore Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, edotto di quanto ad a), nulla mai ebbe ad opporre a che si attendesse il processo riconoscimento e solo con lettera 26 novembre 1940, n° 3374, fece noto che non era il caso di ulteriori longanime attese.

Il presente giudizio fu così promosso nei confronti sia del Podestà del Comune di Crespano del Grappa, geom. Antonio Rigo di Giuseppe, sia del Sig. Giovanni Vido di Fabiano Sebastiano, quale legale rappresentante degli abitanti del Comune medesimo, con atto 2 dicembre 1940 e fu promosso per i seguenti mappali di quel censuario:

1°) nri 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26 foglio 1°; costituenti la malga "Ardosetta"; estesi in complesso Ha. 28.62.93;

2°) nri 109, 110, 111, 124, 165, 166, 263 foglio IV°; 15, 16, 18, 19, 20, 40, 41, 255, 264, 265, foglio X°; costituenti il bosco "Comun"; estesi in complesso Ha. 54.10.11;

3°) nri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 foglio II°; si
ti nelle località Sasso Ardosa, Coste Piane, Co-
ste Magre, Pala dei Scios, Scalarè; estesi in com-
plesso Ha. 75.26.60;

4°) nri 1, 2 foglio V°; 1, 2, 3, 4, 5, 6 fo-
glio VI°; siti nelle località Rossi, Corpon, Val
Schiba, Sas del Dech, Alberg, Val Fontana, Sabbio-
nera, Slavina, Val Corpon, Le Paerte, Solmà, Sassi
Negri, Lebraor, Scafa Rossa, Bus Stort, Segature;
estesi in complesso Ha. 206.19.72;

5°) nri 1, 37, 90, 142, 154, 192 foglio III°;
1 foglio IV°; siti in località Caolavia; estesi in
complesso Ha. 36.64.56;

6°) nr° 40 foglio III°; sito in località Val-
lone; esteso Ha. 0.44.43;

7°) nri 54, 52 foglio VII°; 9, 10 foglio IX°;
251, 253 foglio X°; 22, 28, 321, 491, 531 foglio
XI°; 133, 582, 583, 590, 591, 594, 595, 604, 611
foglio XIII°; 36, 67, 72, 93, 135, 154, 220, 247,
261 foglio XIV°; 88, 95, 125, 144 foglio XV°; 178
foglio XVII°; estesi in complesso Ha. 2.76.43.

Il Rigo ed il Vido furono citati, a mezzo del
servizio postale, a comparire all'udienza, che in
questo Commissariato si sarebbe tenuta il giorno
2 gennaio 1941, per sentire:

a) dichiarare con sentenza che le terre tutte sopra elencate sono beni demaniali del Comune di Crespano del Grappa;

b) provvedere come di ragione e di giustizia sulle spese del procedimento.

La trattazione della causa, il 29 gennaio 1941 rinviata al 2 aprile stesso anno, ebbe luogo in detto giorno e nelle successive udienze del 30 luglio e 20 agosto 1941, del 22 luglio 1942. Nelle ultime tre il Comune, il cui Podestà con deliberazione 7 luglio 1941, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Treviso addì 8 agosto 1941 (provvedimento n° 17140), aveva deciso di resistere in giudizio, comparso a mezzo di procuratore, dopo aver prodotto fra l'altro due pergamene, un fascicolo a stampa dal titolo "Comun di Borsò al Landò" ed un certificato del Comandante la Corte di Treviso della Milizia Naz. Forestale, prese le conclusioni che trovanti trascritte in capo alla presente. Il Vido, invece, comparso il 2 aprile 1941, non si fece più vedere nelle altre udienze, pur avendo avuto cura questo Commissariato, dopo l'udienza del 30 luglio 1941, di renderlo edotto, a mezzo di quello Ufficio di Conciliazione, di ogni rinvio dispo-

sto per la trattazione della causa. La pronuncia fu riservata.

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

Il Procuratore del Comune di Crespano del Grappa, nel primo dei due scritti difensivi prodotti in causa, ha creduto di poter anzitutto muovere alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, la critica di aver troppo generalizzato, nel senso che, dimenticando la configurazione dell'Italia, la quale dalle Alpi per centinaia e centinaia di chilometri si protende nel Mediterraneo, ha ritenuto possibile una economia ed una regolamentazione uniforme per ogni parte dello Stato: settentrione, centro, sud, isole. Cosicchè il predetto procuratore, mentre riconosce che per alcune regioni la legge in parola è ineccepibile, assai ben congegnata, assume per converso essere la medesima dannosa per le provincie venete.

Orbene, va subito affermato che, se anche la formulata critica avesse un qualche fondamento (se ci si potesse, però, indugiare su tal punto, si dimostrerebbe che così non è), non per questo il decidente dovrebbe dinanzi ad essa sostare perplesso: il giudice non è legislatore; il giudice deve decidere secondo la legge vigente, quali che

siano i suoi difetti, non già contra o praeter legem.

Dopo tale doverosa, preliminare messa a punto, una osservazione: non vale dire che è assurdo affermare l'esistenza di Usi Civici in un Comune nel quale, mentre è certo che non sono al presente in atto, non si ricorda che siano stati essi almeno in una qualche epoca passata in esercizio; in un Comune il quale ha sempre, a memoria d'uomo, goduto delle terre in catasto intestategli o affittandole o vendendone i prodotti a proprio esclusivo profitto; in un Comune i cui abitanti non hanno mai pretese diritti di uso civico sulle terre in parola e per gli eventuali abusi, perpetrati sui boschi o sui pascoli delle stesse, hanno, se denunciati all'Autorità giudiziaria penale, subito condanne. Non vale dire quanto sopra (e quindi sarebbe inutile ammettere prove sulle circostanze di fatto di cui ai nri 1, 2, e 3 della conclusione dal Comune presa in linea subordinata) perchè non si accenna nel contempo a sentenze, pronunciate per le avutesi cause penali, in cui le questioni, nella presente agitantisi, vennero già prospettate e vagliate; perchè poi è risaputo che la natura demaniale di un fondo, conde-

guentemente la sua soggezione all'esercizio degli Usi Civici da parte degli abitanti del Comune o della frazione che ne ha la proprietà, non viene meno qualora tale esercizio non sia più in atto da qualche tempo per trascuranza od anche rinuncia degli interessati o infine per provvedimento (ad es. decreto, imposizione di contributi, affittanza) dell'ente proprietario. E ciò pel motivo che il diritto all'esercizio di tali usi, destinati a sovvenire ai più urgenti bisogni della vita non della sola generazione presente, ma anche della futura, è inalienabile ed imprescrittibile.

La dimostrazione evidente che in questa materia di diritti a carattere pubblico il nostro legislatore ha accolto il criterio della imprescrittibilità, quindi della non applicabilità delle disposizioni del Codice Civile relative alla prescrizione dei diritti privati, è data dall'Art.2 della Legge 16 giugno 1927 n.1766, il quale, ove trattisi di accertare l'esistenza, la natura e l'estensione di un uso civico, consente, in difetto della prova documentale, qualunque altro mezzo legale di prova, purchè l'esercizio di quell'uso non sia cessato anteriormente al 1800. Non avrebbe senso tale disposizione se al non eserci-

zio dell'uso per il periodo di trent'anni fosse da attribuire efficacia estintiva del diritto all'esercizio dell'uso stesso.

Nella specie si è proprio in presenza di terre, intestate al Comune, per le quali esisteva la prova documentale che erano una volta soggette all'esercizio degli usi civici, di guisa che irrilevante sarebbe che l'esercizio in parola fosse cessato -la qual cosa è però da escludere- già prima del 1800.

Tale prova è in una sentenza 18 maggio 1431 del Podestà Aloisio Baduario di Asolo, riportata nelle prime otto pagine dell'opuscolo a stampa, dal titolo "Comune di Borsò al Laudo", prodotto in causa proprio dal Comune di Crespano, ed è soprattutto in un atto, pure dal Comune di Crespano prodotto, eretto in data 7 giugno 1650 a rinnovazione d'un'altro del 1602 smarrito.

Infatti nella sentenza 18 maggio 1431, con cui il decidente ebbe a stabilire la linea di confine separante le terre del Comune di S. Ilario e quelle del Comune di Cassanico dalle terre del Comune di Crespano, sulle quali ultime non avevano alcun diritto e ragione di pascolare gli uomini degli altri predetti due Comuni coi loro anima

li, leggesi a conclusione: "inmo remanea(n)t
libere pascula ipsa ipsis hominibus de Crespano".

Nell'atto 7 giugno 1650, poi, si ha che i
Provveditori della Veneta Repubblica sopra i beni
comunali in terraferma, Sigg.ri Anzolo Michiel,
Carlo Gritti e Pietro Zusto, preso in esame il
Catastico d'Asolo e vedute le perticazioni fatte
dal perticatore pubblico Giacomo Beltraxini del-
la villa di Crespano per ordine dei precedenti
Provveditori Antonio Venier e Francesco Priuli,
trovato che la predetta Villa possedeva campi ben
delimitati da fossi e terzini di pietra viva, del
tutto distinti dalle terre di proprietà dei parti-
colari, dopo elencati, tali campi, ebbero a dichia-
rare che veniva dei medesimi fatta consegna agli
abitanti, affinchè avessero a goderli in comune
per uso di pascolo "facendo ubertoso il paese ed
allevando delli animali" sicchè tutti dovessero
sentire, con la munificenza di Sua Serenità, il
beneficio insieme di detti beni comuni. Ciò con
le condizioni seguenti: che la parte a bosco fos-
se conservata in legni buoni per la Casa dell'Ar-
senale ed il resto nè potesse essere dato in af-
fitto o a livello o in permuta o in qualsiasi al-
tro modo alienato in alcun tempo, per qualsivo-

glia occasione e sotto qualsivoglia pretesto a chicchessia così del Comune come di fuori, nè potesse essere arato o coltivato; che non si potesse sopra quei beni comunali fare escavazioni o impiantar fornaci da calcina e pietre; che potessero solo gli uomini della villa, ove tale fosse l'avviso della maggioranza, "bandir per far fieno" la terza parte delle terre comunali a pascolo "et far et rinovar pur d'anno in anno le prese et sopra di quelle getar ogn'anno le sorti et non altrimenti", affinchè fosse a chiunque impedito di appropriarsi la benchè minima parte di esse terre; che fosse vietato fare nel mezzo della medesima fossi od altro segno di divisione e fosse ben chiaro che il fieno ritratto dovesse essere utilizzato dai contadini o coloni... aventi casa nella Villa, non da quelli abitanti fuori della Villa stessa, nemmeno dai padroni di fondi; che fosse in obbligo il Beriga in carica, in caso si contravvenisse a quanto innanzi, di denunciare di volta in volta "le usurpazioni et intachi".....

Trattasi di uno di quegli atti che vengono comunemente, ma impropriamente, denominati "investiture"; impropriamente perchè non certo la concessione dei diritti mai per lo innanzi avuti es-

esse contenevano, ma la conferma e la disciplina di diritti già esistenti.

Se si fosse trattato di concedere beni di proprietà della Repubblica Veneta, non certo ad organi puramente amministrativi sarebbe stato tanto ampio potere conferito, ma ad organi investiti di autorità sovrana, quale il Consiglio dei Dieci, il Maggiore Consiglio, il Senato.

E' da tener presente che nel secolo XV passarono sotto la signoria della Serenissima varie città della terraferma con i rispettivi territori, abitati e coltivati da villici componenti corpi di comunità o comuni; territori che erano proprietà collettiva, non privata, di detti villici in quanto o erano stati appresi dai loro renoti antenati insieme, allorché, migrando, erano giunti nella contrada e vi si erano stabiliti, o ne era stato a loro antenati più vicini concesso il godimento promiscuo dal Principe di cui erano sudditi.

Di tali territori non era il caso di disinteressarsi. Occorreva che coloro, i quali ne avevano il possesso e ne godevano i frutti, vedessero autorizzata e resa legale la continuazione di sifatto possesso dalle autorità del nuovo Stato, di cui erano entrati a far parte. Ed a questo fine

la Signoria prescrisse, con un Decreto di regola del 1461 (vedasi Ferro - Dizionario del diritto comune e veneto - vol 2° - voce "Beni comunali") che dovessero essere conservati immuni i legittimi possessori dei beni in questione quando il loro possesso fosse di anni trenta, non contrastato e non interrotto, intendendo con ciò significare che andavano mantenute e rispettate le proprietà ed i possessi dei Comuni, sotto di Essa passati per conquista o dedizione.

Occorreva, inoltre, che un tanto ingente patrimonio terriero si mantenesse intatto attraverso il volgere degli anni, data l'importanza, economica e politica nel contempo, della destinazione avuta, e non finisse, per graduali usurpazioni, per alienazioni ripetute, col polverizzarsi, collo scomparire. Si imponeva a questo secondo fine una costante vigilanza governativa. Se ne assunse il compito agli inizi il Consiglio dei Dieci, ora da solo ora con l'autorità della sua Aggiunta, Consiglio il quale commetteva l'esecuzione dei propri decreti in materia all'Ufficio delle Ragioni Vecchie ed a volte a quello Sopra Camere; vi attesero nel 1574 tre membri del Senato, dal medesimo eletti annualmente, denominati Provvedito-

ri Sopra Beni Comunali, i quali dovevano far note le proprie decisioni dapprima al Collegio dei Savi, indi allo stesso Senato; fu, infine, perchè divenisse la predetta vigilanza ancor più fattiva che col Decreto in Pregadi 9 gennaio 1602 vennero creati i "Provveditori sopra la revisione dei Beni Comunali della Signoria in terraferma". Dovevano costoro, come nel menzionato decreto leggesi:

a) riveder luogo per luogo lo stato dei beni comunali e, procedendo anco per via d'inquisizione, procurar di saper tutto quello che fosse di essi beni, sotto qual^{si} pretesto, alienato, venduto, livellato od usurpato e convertito in uso particolare da chi si voglia, formandone diligente e particolare catastico... e facendone due libri, uno dei quali da consegnar all'Ufficio sopra beni comunali e l'altro alla Signoria;

b) annullar ogni alienazione, affittanza, usurpo, fatto da particolari, di qualsiasi quantità di detti beni, in violazione delle provvidenze del consiglio dei Pregadi e particolarmente di quelle del 1542 e del 28 giugno 1557, restituendo in uso comune tutto ciò che fosse stato innovato;

c) in caso di vendita di beni comunali, eseguita in forza di sentenza o altra pubblica esecuzione, darne con lettera immediato avviso al Consiglio dei Pregadi ed attenderne gli ordini;

d) provvedere alla confinazione dei beni comunali "con capitelli o termini conspiciui e durabili".

Orbene, fu quando siffatti compiti erano stati nei riguardi della Villa di Crespano assolti che i Sigg.ri Provveditori Antonio Venier e Francesco Priuli addivennero a quell'atto del 1602 che andò poi perduto e che fu in seguito, addì 7 giugno 1650, sostituito dai Provveditori del tempo Anzolo Michiel, Carlo Gritti e Pietro Zusto coll'altro di cui si è innanzi fatto parola, consacrate le risultanze del catastico sulla consistenza (estensione e confini) a quell'epoca del patrimonio di natura demaniale della predetta Villa ed elencante le norme misuratrici e disciplinatrici dell'ampiezza dei poteri ad essa ed ai villici spettanti su quel patrimonio; atto destinato a fungere da mezzo di difesa del ripetuto patrimonio contro tentativi di usurpazione da parte di terzi, da documento base per le future periodiche revisioni, delle quali il medesimo avreb

be dovuto formare oggetto.

Se vi si parla di "Munificenza di Sua Sere-
~~nità~~,^{se} sullo stesso foglio di pergamena, su cui
è scritto, si legge di seguito man mano attestato
che ulteriori riconferme abbero luogo il 2 otto-
bre 1753, il 23 maggio 1767, il 29 aprile 1780,
il 16 marzo 1790, il 20 giugno 1800 (è in quest'ul-
tima riconferma la prova di quanto si è innanzi
incidentalmente affermato, e cioè che l'esercizio
degli usi civici non era in Crespano cessato pri-
ma del 1800⁹, il tutto va spiegato facendo richia-
mo a quel diritto eminente, limitativo della pro-
prietà, che, secondo i principi germanici, il Mo-
narca aveva sulle terre tutte del suo popolo. Se
vi si legge, inoltre, che i legni buoni delle ter-
re a bosco dovevano essere conservati per la Casa
dell'Arsenale, si trovi di ciò la spiegazione non
già pensando ad una concessione nuova, e quindi
ad un diritto da essa escluso, ma riportandosi al-
le tante leggi, colle quali la Repubblica, potenza
marittima, aveva provveduto a che mai venisse a
mancarle il legname per la costruzione di navi;
leggi emanate in applicazione di quel potere so-
vrano, sempre presupposto, mai da alcuno discono-
sciuto, che ha lo Stato di far fronte comunque al-

le proprie necessità, d'imporre a certe proprietà vincoli e discipline attinenti a motivi di superiore interesse pubblico e sociale.

Quando il 7 giugno 1650 fu rinnovato l'atto di concessione parte delle terre, che dall'altro atto del 1602 avevano formato oggetto (e precisamente campi 60, quarti 1 e tavole 223) erano già state vendute al pubblico incanto, al prezzo di ducati 16 e denari 8 il campo, attraverso vari esperimenti d'asta tenuti a S. Marco nel luglio, nell'agosto e nel settembre 1649. Aggiudicatari, come da atti dei Sigg.ri Provveditori Poll'Antonio Moro, Francesco Pisani ed Anton Maria Bernardo furono il Comune e gli Huomeni di Crespano. Or bene il Comune in parola, prodotto tale atto, chiede che quanto meno siano dichiarati beni suoi patrimoniali i campi 60 quarti 1 e tavole 223 così acquistati. Ma la pretesa è da respingere per un duplice motivo: a) perchè all'asta nulla di più potè dalla Repubblica Veneta essere venduto di quel che essa era in effetti in grado di vendere, il diritto eminente del quale si è innanzi detto, e non altro; b) perchè acquirenti furono il Comune ed i suoi abitanti insieme, vale a dire il Comune per i suoi abitanti: donde la con-

sequenza che le terre acquistate, affrancate da quel diritto eminente, restarono per tutto il resto quali già erano.

Si è così dimostrato che terre di natura demaniale il Comune di Crespano ebbe sia prima di passare sotto il dominio della Serenissima sia fino a quando rimase sotto tale dominio.

Nè a dette terre -chechè dica in proposito la difesa del Comune in parola- ebbe a venir meno siffatta natura in prosieguo di tempo, vuoi in forza delle Legge 25 novembre 1806 n.235, quando Crespano passò a far parte del Regno Italico, vuoi in forza della Sovrana Risoluzione 16 agosto 1839, quando lo stesso Crespano, come facente parte del Regno Lombardo Veneto, tornò sotto la dominazione dell'Austria.

Riassumendo quanto più acpiamente esposto in altre sentenze di questo Commissariato (vedasi per tutte quella 31 marzo-24 giugno 1942 tra il Comune di S.Stefano di Cadore e le sue quattro frazioni S²Stefano, Campolongo, Casada, Costalis-soio) basta dire che il Regno Italico ebbe ad occuparsi solo dei forti contrasti, manifestatisi in molti Comuni, quando su di essi ancora imperava il Leone di S.Marco, tra abitanti originari e

sopravvenuti. Deciso a non deflettere dal principio, già accolto dal Senato Veneto, della perfetta uguaglianza a riguardo delle terre comunali tra gli uni e gli altri, fermamente ritenendo che la via da seguire per far terminare i contrasti di cui sopra fosse quella di togliere la disciplina, la sorveglianza del godimento di dette terre alle Regole, alle Vicinie, dimostratesi, attraverso tutto il comportamento fino ad allora tenuto, insuscettibili di mutare mentalità ed indirizzo, il Governo Italiano si limitò a disporre, coll'art. 1° del Decreto 28 novembre 1806, n. 225, il passaggio dell'amministrazione dei beni comunali dai corpi degli antichi originari, dei quali doveva intendersi cessata l'esistenza, alle municipalità dei rispettivi Comuni. E ciò fece in quanto, creato il Comune colla legge 24 luglio 1802 n.54 ed attribuita al medesimo (art.114 citata legge) la rappresentanza giuridica dell'universitas hominum "iscritta nel registro civico", ritenne fosse il detto ente il più adatto ad attendere all'amministrazione in parola nei sensi desiderati, perchè solo venendo meno alla sua naturale funzione avrebbe potuto preferire al tutelare gli interessi di tutti in egual modo il giovare ad una

parte sola dei suoi abitanti con danno della rimanente.

Non si dica che nel sopraricordato art.1^o, pur usando la parola "amministrazione", si è inteso parlare in effetti di "proprietà" ed anzi addirittura di "proprietà patrimoniale". Nella stessa legge la parola proprietà ricorre due volte nello art.5, una nell'art.6, una nell'art.9. Si farebbe grave ingiuria a quel legislatore se si ritenesse che egli incorse nella grave inesattezza di usare la parola "amministrazione" al posto dell'altra "proprietà". E' da ritenere, invece, che lo stesso ebbe senza dubbio a servirsi di parole e frasi giuridicamente del tutto appropriate e precise.

Colla Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839
(che in adempimento del dispaccio 6 maggio successivo N.ri 13806 - 1475 della Eccelsa Cancelleria Aulica, fu resa pubblica dall'I.R.Governo delle Province Venete addì 10 luglio 1839 - N.ri 26491/3738) Sua Maestà I.R. rinunciò a favore dei Comuni interessati a qualunque diretto dominio di sua spettanza sopra i beni comunali in genere delle Province Venete, sopra i beni comunali incolti in ispecie, all'unico scopo di rimuovere quell'ostacolo, che dal permanere tale diretto dominio in sue mani potesse derivare alla vendita dei be-

ni in parola, dato che voleva favorirla in tutti i modi, perchè convinto che avrebbe indubbiamente portato a ridurre a coltura gli appezzamenti incolti, e a migliorare la coltura di quelli già coltivati, con certo beneficio in entrambi i casi sia per la pubblica economia sia per le stesse amministrazioni comunali. Ma, mentre è ovvio che si trattò di rinuncia non estesa alle terre (come quelle oggi in controversia) le quali, invece di essere vendute, continuarono ad essere amministrate dai Comuni e non mutarono la loro destinazione, non occorre in aggiunta dimenticare che la rinuncia stessa, ben lungi dall'avere per oggetto una riserva, la quale era valsa a conservare al concedente il diritto di proprietà della terra concessa, non poté che riguardare soltanto quel diritto eminente, di carattere politico, di cui si è fatto cenno. Come si spiegherebbe altrimenti che con la stessa Sovrana Risoluzione 16 aprile 1835 fu precisato dover continuare ad aver vigore le leggi del Regno Italico 23 novembre 1806 n.2257

Si invoca a questo punto dalla difesa del Comune l'art. 9 della legge 10 giugno 1877 n.3917; si dice cioè: mentre per tale articolo quegli a-

bitanti di Crespago del Grappa che avessero prete-
 so di avere diritti di pascòlo ed altre servitù
 di uso sulle terre comunali, avrebbero dovuto far-
 ne, a pena di decadenza, dichiarazione corredata
 dai titoli o dagli eventuali altri pezzi di prova
 giustificativi al Tribunale di Treviso, entro due
 anni dalla pubblicazione della predetta legge, o,
 trascorso tale periodo di due anni, nell'ipotesi
 prospettata nel cap. 1° dell'articolo stesso, en-
 tro l'ulteriore termine nel caso verso medesimo
 indicato, nella specie nessuna dichiarazione fu
 fatta, cosicchè si sarebbe quanto meno verificata
 la decadenza conminata. Ma l'art. 20 viene invoca-
 to a sproposito, perchè esso si riferisce esclusi-
 vamente ai diritti di uso su terreni di proprie-
 tà privata sottoposti a vincolo forestale e non
 anche ai terreni comunali sottoposti allo stesso
 vincolo, i quali furono oggetto della presente
 controversia. La legge 20 giugno 1877, n. 3517,
 quanto alle terre comunali sottoposte a vincolo
 ebbe ad imporre solo che l'esercizio degli usi
 fosse praticato con rispetto delle prescrizioni
 di massima stabilite dal Comitato Forestale (art.
 4 cap. 1°); lasciò per tutto il resto inalterata
 la già esistente situazione.

Si è in linea subordinata chiesto che siano quanto meno dichiarati beni patrimoniali del Comune di Crespano del Grappa:

a) i mappali tutti elencati al n.7 dell'atto introduttivo del giudizio;

b) inoltre i mappali 20 e 255 fol.X, elencati insieme ad altri al n.2 dell'atto stesso.

Per quelli ad a l'agrimensore Polo nella sua relazione scrisse: "sono generalmente piccoli ritagli di terreni abbandonati dai torrenti, ritagli stradali, incolti produttivi e sterili, boschi cedui"; scrisse cioè cose che non suffragano meno mamente le richieste della difesa, neanche per quanto attiene ai mappali definiti "ritagli", essendo evidente che si ricorse a tale parola solo ^{che} avendo riguardo alla più esigua superficie di ognuno di essi mappali e potendo i ritagli stradali, cioè gli avanzi dei terreni serviti a costruire le strade, essere avanzi così di terreni acquistati come di terreni di natura demaniale. Se i terreni da adibire all'uso in parola fossero stati acquistati, facile sarebbe stato dar di ciò la prova; orbene dal fatto che tale prova non è stata data si è indotti a ritenere che la provenienza dei ritagli sia stata la seconda. Con che del

resto non si fa che ricorrere alla presunzione di demanialità, che accompagna fino a prove precise in contrario i fondi posseduti dai Comuni e ad es si intestati per antico possesso quando non abbia no al presente e non abbiano mai avuto in passato la destinazione di servire all'uso pubblico, non siano immediate adiacenze di fabbricati urbani e neppure siano area di fabbricati urbani demoliti.

Sempre per i mappali ad a nella comparsa con clusionale leggesi che non può il decidente non riconoscere colla sentenza la loro natura patrimo niale, quando tale natura ha già riconosciuto con lettera 25 febbraio 1923. Alludesi a due lettere di tale data, portanti entrambe il n.165 di protocollo della corrispondenza in partenza del Commissariato per gli Usi Civici di Trieste, dirette una al perito Emilio Polo, l'altra al Podestà di Crespano del Grappa. Ma in esse si escludeva la natura demaniale per le terre di cui al punto 7° della relazione Polo, le quali sono ben diverse ~~da~~ quelle di cui al punto 7° della citazione introduttiva di questo giudizio, perchè costituite dai mappali 337 e 818 fol.XIII, di complessivi Ha. 0.65.65, acquistati dal Comune di Crespano del Grappa con rogito Chiavacci 13 aprile 1923.

n. di rep. 10234, cioè da mappali che nella citazione introduttiva del giudizio non figurano nominatamente.

Per i mappali 20 (Ha.11.94.20) e 255 (Ha.0.02.10) fol.X a giustificare la richiesta che ne venga esclusa la natura demaniale si è detto che sul primo sono stati impiantati e prosperano dei vivai forestali e che il secondo era adibito a lazzaretto. Ma dalla relazione Folo, e specialmente dall'elenco n.1 ad essa allegato, si desume che il vivaio forestale è non sul mappale n.20 ma sul mappale numero 264 fol.X, di soli Ha. 0.31.30; che il fabbricato poi, una volta adibito a lazzaretto, serve ora da abitazione per i militi incaricati della sorveglianza dei vivai e di tutto il bosco Comun, il quale è esteso ben Ha. 53.16.11. Cosicchè la richiesta della difesa non può essere accolta nè pel mappale n.20, in quanto è bosco misto, nè per i mappali n.ri 255 e 264 perchè vivaio e fabbricato non possono avere natura diversa da quella del grande bosco di cui sono parte integrante ed a cui servono, alla cui migliore utilizzazione concorrono.

Posto benemerito, per quanto si è fin qui detto, che di tutti i mappali elencati nell'atto di citazione 2 dicembre 1940 n.1942, nessuno esclu

so, è da affermare la natura demaniale, non resta da aggiungere, e ciò al solo scopo di essere completi sotto ogni riguardo:

a) che irrilevante sarebbe disporre una consulenza tecnica al fine di accertare se il Comune di Crespano del Grappa ha davvero apportato — come asserisce — delle siglierie a tutti o ad alcuni dei mappali in parola, perchè, se anche le risultanze del disposto mezzo istruttorio fossero favorevoli ad esso Comune, mai questo potrebbe farsi a pretendere il rimborso delle spese all'uopo sopportate, dato che si dovrebbe in tal caso ritenere essersi alle stesse fatto fronte con quanto dall'aver dato in locazione i mappali predetti o dall'averne venduto i frutti fu percepito in più di quello che sarebbe stato percepito rispettando in pieno il disposto dell'art. 46 c.p.v. R. Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, vendendo cioè soltanto le erbe e la legna rimaste sui mappali stessi dopo consentitovi il libero e normale esercizio degli usi civici da parte degli abitanti;

b) che non è lecito sostenere doversi nella specie al più parlare di un diritto di uso civico dei cittadini sui beni comunali limitato al pascolo e non esteso anche al legnatico, quando nella

YATTO

riconferma 2 ottobre 1758 dell'atto d'investitura 7 giugno 1650, fatta dai Provveditori Giovanni Zullian e Giovanni Antonio Busida, si legge che a tanto si addiveniva perchè avessero gli abitanti tutti di Crespano a godere unitamente di essi beni comunali "montivi, vallivi e boschivi... a pascolo et uso di pascolo e legna da fuoco...";

c) che, ciò stante, assurdo è parlare di liquidazione di diritti del Comune di Crespano sui fondi in parola e di comparsi conseguentemente da asseguarsi al medesimo a termini degli art.li 4 e 5 Legge 16 giugno 1887 n.1766;

d) che può omettersi di indagare quale influenza abbia sul riordinamento voluto dalla predetta Legge la circostanza che un Comune abbia ridotto a coltura agraria alcune delle terre da esso possedute, sulle quali non si esercitavano usi civici, e goda delle stesse come di suoi beni patrimoniali, potendosi nella specie affermare, e senza ricorrere a mezzi istruttori, emergendo ciò chiaramente dalla relazione presentata il 18 febbraio 1883 dallo speciale incaricato agr. Emilio Polo, che la maggior parte dei cappali elencati nell'atto introduttivo della presente lite è insuscettibile di coltura agraria e che la rimanente parte, pur po-

tendo esser ridotta, mai è stata ridotta a coltura agraria per le spese assai elevate da una tal trasformazione richieste;

e) che solo quando delle terre, di cui viene colta la presente riconosciuta natura demaniale, sarà disposta la separata amministrazione ai sensi degli art.li 26 cpv. Legge 16 giugno 1927 n.1766, 64 R.Decreto 26 febbraio 1928 n.332, 37, 58, 64 cpv. 1° T.U. 3 marzo 1934 n.386, si vedrà se potrà tale separata amministrazione provvedere (ed in caso affermativo se direttamente o corrispondendo all'uopo una somma annua al Comune) alla manutenzione di opere di uso pubblico (quali strade, ponti, fontane, dighe etc.) serventi alle terre stesse;

f) che le vendite, eventualmente fatte in passato dal Comune di Crespino del Grappa, di appezzamenti vari dei fondi di cui si è discorso senza rispettare le disposizioni all'uopo degli art.li 11 cpv. 1° Legge 16 giugno 1927 n.1766 e 39 cpv. R.Decreto 26 febbraio 1928 n.332, non valgono a migliorare in alcun modo la posizione in causa di esso Comune; sono tali vendite affette da nullità, e sanabile, di guisa che provvederà questo Commissariato Regionale ad accertarne, a pag

saggio in giudicato della presente pronuncia, il numero e l'entità, per riporre le cose ad pristinum ove la sanatoria della incorsa nullità non venisse comandata e non fosse concessa.

Niente altro è da dire in merito.

Dato che il Vido Giovanni, nell'unica udienza in cui comparve in causa a rappresentare la genera lità degli abitanti del Comune di Crespano del Grappa, non fece richiesta di sorta quanto alle spese sostenute per effettuare tale comparizione, le so le spese giudiziali, su cui è da provvedere, sono quelle fatte dal Comune e da questo Commissariato, il quale ultimo, però, ha prelevato la somma necessaria dal fondo postogli a disposizione dallo stes so Comune a norma dell'art. 38 Legge 16 giugno 1857, n. 1766. Stante la piena soccumbenza del ripetuto Comune, debbono dette spese restare a car ico del medesimo nella loro totalità (art. 170 p. 1^a Cod. Proc. Civ. 1865 e 51 Cod. Proc. Civ. ora vigente.)

P.T.W.

Il Commissario

Pronunciando nella causa;

Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;

4 Dichiaro beni demaniali del Comune di Crespano del Grappa, cui sono in catasto intestati, i seguenti mappali del censuario omonimo:

1) n.ri 5,6,7,8,9,22,23,24,25,26 foglio I°; costituenti la malga "Ardosetta"; estesi in complesso Ha. 28.62.33;

2) n.ri 109,110,111,124,165,166,263 foglio IV°; 15,16,18,19,20,40,41,255,264,265 foglio X°; costituenti il bosco "Comun"; estesi in complesso Ha. 54.10.11;

3) n.ri 1,2,3,4,5,6,7,8 foglio II°; siti nelle località Sasso Ardosa, Coste Piane, Coste Magre, Pala dei Scies, Scalare; estesi in complesso Ha. 75.26.60;

4) n.ri 1,2 foglio V°; 1,2,3,4,5,6, foglio VI°; siti nelle località Rossi, Corpon, Val Scabba, Sas del Bech, Alberg, Val Fontana, Sabbionera, Slavina, Val Corpon, La Paerte, Solza, Sassi Negri, Lembraor, Scafa Rossa, Bus Stort, Segature; estesi in complesso Ha. 203.13.72;

5) n.ri 1,37,38,142,154,192 foglio III°; 1 foglio IV°; siti in località Caolavia; estesi in complesso Ha. 36.64.56;

6) n.ri 48 foglio III°; sito in località Vallone; esteso Ha. 0.44.43;

7) n.ri 54,59 foglio VII°;9,X foglio IX°;251,253 foglio X°;22,28, 321,491,531 foglio XI°;233,582,588,590,591,594,595,604,611 foglio XIII°;36,67,72,93,135,154,220,247,261 foglio XIV°;88,95,125,144 foglio XV°;178 foglio XVII°; estesi in complesso Ha 2.76.43 - 3)

Dichiara conseguentemente soggetti i sopra elencati beni alle disposizioni della legge 16 giugno 1927 n.1766 e del relativo regolamento 26 febbraio 1928 n.332.-

Pone le spese tutte del presente giudizio a carico del soccombente Comune di Crespano del Grappa.

Così deciso a Trieste, nell'Ufficio del Commissariato Regionale per gli Usi Civici, addì 30 dicembre 1943.-

IL COMMISSARIO REGIONALE
Consigliere di Corte di Cassazione
F:to A. ANTONINI

DEPOSITATA la sopra estesa sentenza in Venezia, nella Cancelleria del Commissariato Regionale per gli Usi Civici, addì 29 agosto 1949.-

Il Segretario Cancelliere
Al.d'ord.Dell'Anna Mich.

Dei Santi

Registrato a Venezia il 19 settembre 1949, al n.716 Vol.48
Mod.III° - Esatte L.duecentoventuno (L.221.00).-

IL PROCURATORE CAPO
F:to Casati Edgardo

.....
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.-

Venezia, 20 settembre 1949

Il Segretario
del Commissariato Usi Civici

Dei Santi

